

	<p><b>Programma Operativo Regionale</b></p> <p><b>“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”</b></p> <p><b>F.E.S.R. 2014/2020</b></p>	<p><b>Obiettivo tematico 3 - Competitività dei sistemi produttivi</b></p> <p><b>Obiettivo specifico III.3c.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo</b></p> <p><b>Azione III.3c.1.1</b></p> <p>Regolamento (UE) n. 651/2014 così come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084</p>
---	---	--

**Bando per l’accesso al Fondo Pmi di cui alle D.G.R. n. 20 –2557 del 09/12/2015 e 33-7140 del 29/06/2018 destinato al sostegno di progetti ed investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e la sicurezza nei luoghi di lavoro realizzati da Micro, Piccole e Medie Imprese**

**Codice bando: III3c11\_fondo\_pmi**

## Sommario

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE .....	4
2. CONTENUTI.....	5
2.1 Destinatari finali ammissibili e ambito territoriale .....	5
2.2 Linee di intervento .....	7
2.2.1 Linea A – progetti di importo minimo pari a € 50.000 – Linea riservata alle Micro e Piccole imprese .....	7
2.2.2 Linea B – progetti di importo minimo pari a € 250.000.....	7
2.3 Investimenti ammissibili .....	7
2.3.1 Premialità e Maggiorazioni .....	8
2.4 Durata del progetto.....	9
2.5 Disciplina specifica per gli investimenti effettuati in aree 107.3.c e finanziati attraverso gli “aiuti a finalità regionale” .....	9
2.6 Effetto di incentivazione.....	11
2.7 Costi ammissibili .....	11
2.8 Tipologia ed entità dell’agevolazione .....	13
2.9 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche .....	14
3. PROCEDURE.....	15
3.1 Come presentare la domanda .....	15
3.2 Come viene valutata la domanda.....	16
3.3 Come viene concessa ed erogata l’agevolazione .....	16
3.4 Come rendicontare l’investimento .....	18
3.5 Proroghe e variazioni di progetto .....	19
3.6 Termini del procedimento .....	21
4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO .....	22
5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE.....	23
5.1 Obblighi dei beneficiari .....	23
5.2 Revoca dell’agevolazione .....	23
5.3 Rinuncia all’agevolazione .....	23
5.4 Sanzioni amministrative.....	23
6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....	23
7. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	24
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	27
10. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	28
Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI .....	29

<b>Allegato 2 – DEFINIZIONI .....</b>	<b>31</b>
<b>Allegato 3 – REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E PATRIMONIALI .....</b>	<b>35</b>
<b>Allegato 4 – PREMIALITA' - Requisiti per l'ottenimento della maggiorazione .....</b>	<b>36</b>
<b>Allegato 5 - ITER DEI PROCEDIMENTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI .....</b>	<b>38</b>
<b>Allegato 6 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI .....</b>	<b>48</b>

## 1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

Il presente Bando disciplina l'accesso al Fondo rotativo di finanza agevolata denominato "Fondo Pmi" (di seguito "il Fondo") istituito con D.G.R. n. 20 – 2557 del 09/12/2015 e modificato con DGR 33-7140 del 29/06/2018.

In attuazione dell'ASSE 3 del POR FESR 2014-2020 obiettivo specifico III.3c.1 (azione 3.1.1 dell'AdP) della priorità d'investimento III.3c - nonché in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia e dei principi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese - il Fondo ha come obiettivo quello di sostenere programmi organici di investimento delle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) finalizzati ad introdurre innovazioni nel processo produttivo<sup>1</sup> per trasformarlo radicalmente al fine di adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti, diversificare la produzione o per rendere il processo comunque più efficiente dal punto di vista energetico, ambientale, dell'uso di acqua e materie prime, produttivo e della sicurezza.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso la concessione di un prestito (in parte con fondi POR FESR a tasso zero, in parte con fondi bancari) a copertura del 100% delle spese di investimento ammesse, IVA esclusa.

Con determinazione dirigenziale n. 1038 del 30/12/2015 e s.m.i. è stata disposta la costituzione, presso Finpiemonte Spa, del "Fondo Pmi" di importo pari ad € 60.000.000,00 ed è stato approvato il Bando disciplinante l'accesso al suddetto Fondo Fondo.

La Regione Piemonte con DGR 33-7140 del 29/06/2018 ha rimodulato le risorse del bando rendendo disponibile una dotazione finanziaria pari a € 40.000.000,00 di cui € 39.500.000 a copertura dei finanziamenti concedibili e € 500.000 a copertura delle sovvenzioni concedibili sotto forma di abbuono di interesse.

Tale dotazione comprende le operazioni già finanziate a valere sul Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 1038 del 30/12/2015 e s.m.i. e chiuso al 15/10/2018 con determinazione n. 379 del 18/09/2018.

La dotazione complessiva comprende anche i compensi inerenti la gestione dello strumento finanziario che saranno imputati al bilancio del Fondo e determinati nel rispetto delle soglie stabilite dall'art. 13 del Regolamento delegato n. 480/2014.

Le attività e le funzioni relative alla gestione economico-finanziaria della misura e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a Finpiemonte S.p.A., quale Soggetto Attuatore<sup>2</sup> dello Strumento Finanziario ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e s.m.i. in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010.

La procedura valutativa delle domande di accesso al Fondo segue i principi dei bandi a sportello così come definiti all'art. 5 punto 3 del D.Lgs 123/1998.

---

<sup>1</sup> Per la definizione di Innovazione di processo si veda l'Allegato 2, punto 3.

<sup>2</sup> Per la definizione di Soggetto attuatore, si veda l'Allegato 2, punto 1.

L'agevolazione prevista dal presente Bando è concessa ai sensi degli artt. 13, 14, 17 e 18 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i. pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014 (di seguito "Regolamento (UE) N. 651/2014").

Gli investimenti finanziati a valere sul presente bando potranno beneficiare – nei limiti previsti dalla normativa sugli aiuti di stato - dei contributi previsti dalla Misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento e innovazione dei processi produttivi" - sezione Fondo perduto di cui alla L.R. 34/2004 - Programma pluriennale delle Attività Produttive 2018/2020 approvato con DGR 21-7209 del 13/07/2018.

I riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell' Allegato 6 al Bando.

## 2. CONTENUTI

### 2.1 Destinatari finali ammissibili e ambito territoriale

Possono accedere al Fondo e richiedere l'agevolazione di cui al presente bando le Micro, Piccole e Medie imprese (da ora: MPMI<sup>3</sup>) non identificabili come "imprese in difficoltà"<sup>4</sup>, incluse:

- MPMI neo costituite, purché dimostrino di avere un processo produttivo attivo oppure siano costituite tramite conferimento di ramo d'azienda o i cui soci siano imprese con processi produttivi attivi e consolidati;
- cooperative di produzione e lavoro aventi dimensione di MPMI (ad esclusione delle Cooperative Sociali di servizi alla persona di cui alla tipologia A della l. 381/91 "Disciplina delle società cooperative sociali");
- consorzi di produzione, Società Consortili (aventi dimensione di MPMI e in quanto beneficiari diretti ed esclusivi dell'agevolazione), ad esclusione dei Consorzi di tutela e dei Consorzi di servizi;

che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti, ad esclusione del successivo punto 5 che dovrà risultare soddisfatto entro la data della prima erogazione

1. **Iscrizione al registro delle imprese e possesso di bilanci:** il richiedente deve essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio da almeno 2 anni e possedere almeno 2 bilanci chiusi ed approvati; per le neo costituite verrà verificata la sola iscrizione al registro della Camera di Commercio.
2. **Assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria:** il soggetto richiedente non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare od altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267)<sup>5</sup> o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità.

<sup>3</sup> Per la definizione di MPMI, si veda l' Allegato 2, punto 4

<sup>4</sup> Per la definizione di impresa in difficoltà, si veda l' Allegato 2, punto 5.

<sup>5</sup> In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per l'accesso all'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal destinatario finale in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione.

Inoltre, non dev'essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte. Il soggetto richiedente non deve, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;

- 3. Affidabilità economica e finanziaria:** il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali previsti all'Allegato 3<sup>6</sup>, nonché avere prospettive di sviluppo e continuità aziendale. Le informazioni necessarie saranno desunte dal modulo di domanda;
- 4. Trasparenza della proprietà societaria:** le imprese non devono essere società fiduciarie, o imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti gli intestatari (fiduciari e fiducianti) della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il richiedente dovrà fornire opportuna documentazione relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche (documentazione equipollente alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci di esercizio chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati).
- 5. Caratteristiche della sede di realizzazione del progetto:** la sede o l'unità locale interessata dall'intervento deve essere sita e operativa in Piemonte e provvista di carattere attivo e produttivo<sup>7</sup>.
- 6. Codice ATECO delle imprese:** la sede destinataria dell'investimento deve avere un codice ATECO 2007 primario compreso tra quelli riportati nell'Allegato 1 al Bando. Nel caso in cui nella visura camerale non sia presente il codice ATECO primario, il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente dell'impresa proponente.

In deroga alla regola generale, il codice ATECO primario ammissibile può essere anche attivato a conclusione dell'intervento nel caso in cui l'investimento sia finalizzato ad avviare una nuova attività primaria nella sede destinataria dell'investimento. L'attivazione del codice ATECO ammissibile deve essere dimostrata in occasione della rendicontazione finale dell'investimento, pena la revoca dell'agevolazione.

I requisiti di cui sopra saranno verificati da Finpiemonte in base alle informazioni desumibili dalle seguenti fonti:

- visura, effettuata sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale");
- INPS;
- modulo di domanda e suoi allegati;
- database gestionali;

Tuttavia potranno essere richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

---

<sup>6</sup> Si ricorda che ai fini della verifica degli indici previsti dall'Allegato 3 è necessario che il richiedente abbia almeno 2 bilanci chiusi e approvati.

<sup>7</sup> Per la definizione di sede o unità locale attiva e produttiva si veda l'Allegato 2, punto 6

Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità operativa in Piemonte al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal Bando o di requisiti equipollenti e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

**Clausola Deggendorf:** oltre alle condizioni su elencate, l'impresa richiedente non deve risultare, al momento di ogni pagamento relativo all'aiuto di Stato concesso, destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinataria di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'impresa deve aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato (cd. clausola *Deggendorf*).

Le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia<sup>8</sup>.

## **2.2 Linee di intervento**

### **2.2.1 Linea A – progetti di importo minimo pari a € 50.000 – Linea riservata alle Micro e Piccole imprese**

Sono ammissibili gli investimenti sostenuti esclusivamente da Micro e Piccole imprese, di importo minimo pari a € 50.000.

### **2.2.2 Linea B – progetti di importo minimo pari a € 250.000**

Sono ammissibili gli investimenti sostenuti da Micro, Piccole e Medie imprese di importo minimo pari a € 250.000.

Per tutte le linee di intervento il progetto di investimento è di durata massima pari a 12 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione (indicata espressamente da Finpiemonte nella comunicazione di concessione del finanziamento).

## **2.3 Investimenti ammissibili**

Il presente paragrafo riguarda gli investimenti ammissibili ai sensi degli articoli 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

L'investimento deve riguardare l'acquisizione di attivi materiali e/o immateriali finalizzata alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Sono in ogni caso esclusi:

---

<sup>8</sup> L'elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito: <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>.

- gli investimenti meramente sostitutivi, rispondenti a necessità di adeguamento del processo produttivo alle esigenze dell'impresa, che non siano riconducibili ad un programma/progetto organico finalizzato ad introdurre innovazioni come sopra descritto;
- i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine;
- gli investimenti necessari per il conseguimento degli standard di sicurezza, ambientali, ecc. imposti dalla legge o da Regolamenti;
- gli investimenti concernenti attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione Europea, vale a dire direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

### **2.3.1 Premialità e Maggiorazioni**

È prevista una maggiorazione dell'entità dell'agevolazione (si veda il par. 2.7) qualora si verifichi una delle seguenti condizioni aggiuntive rispetto alle finalità generali del bando di cui al par. 1:

- A. il destinatario finale risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)<sup>9</sup> ;
- B. l'investimento comporti un miglioramento delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo, in particolare con riferimento a:
  - I. diminuzione delle emissioni in atmosfera;
  - II. diminuzione delle emissioni nei corpi idrici;
  - III. razionalizzazione dei consumi idrici;
  - IV. miglioramento del ciclo dei rifiuti;
  - V. sostituzione e/o eliminazione, sia nei prodotti che nei processi produttivi, di sostanze pericolose;
  - VI. impiego di "materie prime seconde" in sostituzione delle materie prime.
- C. l'investimento comporti un miglioramento dell'efficienza energetica nel ciclo produttivo, quantificabile in termini di energia primaria risparmiata in un valore uguale o superiore a 0,7 kWh per ogni euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente.
- D. l'investimento comporti un miglioramento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro superiore agli standard obbligatori, attraverso la sostituzione di macchinari non marchiati CE con macchinari marchiati CE o mediante l'introduzione di nuovi macchinari che portino ad un miglioramento del livello di sicurezza documentabile. In entrambi i casi, di norma, il nuovo macchinario deve avere un valore pari o superiore al 50% del totale progetto ammesso e rendicontato;

---

<sup>9</sup> Per la definizione di rating di legalità si veda l'Allegato 2, punto 10



È possibile richiedere la maggiorazione prevista alle lettere B e C anche se l'investimento prevede l'aggiunta di un macchinario al processo produttivo e conseguentemente un aumento in valore assoluto del consumo energetico/idrico del processo produttivo, a condizione che il macchinario in questione rispetti i requisiti previsti dal bando.

Le condizioni specifiche da soddisfare per poter richiedere ed ottenere la maggiorazione sono indicate nell'Allegato 4. Ai fini dell'ottenimento della premialità di cui al punto B, il destinatario finale dovrà inoltre allegare alla domanda l'apposito prospetto excel "PARAMETRI TECNICI PER OTTENIMENTO PREMIALITA' AMBIENTALE", pubblicato sul sito della Regione e di Finpiemonte, contenente i parametri tecnici.

## **2.4 Durata del progetto**

I progetti finanziati dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione del prestito agevolato.

Di norma è ammissibile una sola proroga della durata massima di 6 mesi e sempre compatibilmente con le regole di chiusura della Programmazione 2014/2020 dei Fondi Strutturali. La proroga dovrà essere richiesta secondo quanto previsto al successivo par. 3.5.

## **2.5 Disciplina specifica per gli investimenti effettuati in aree 107.3.c e finanziati attraverso gli "aiuti a finalità regionale"**

Il presente paragrafo riguarda gli investimenti ammissibili ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Le imprese la cui sede destinataria dell'investimento sia collocata in un Comune compreso nelle cosiddette "aree 107.3.c" possono presentare domanda ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti a finalità regionale). In tal caso l'investimento deve riguardare l'acquisizione di attivi materiali e/o immateriali finalizzata alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Sono escluse dalla possibilità di presentare domanda ai sensi del predetto art. 14 (e ferme restando le disposizioni di cui all'Allegato 1 "Elenco delle

attività economiche ammissibili”) le imprese che svolgono attività nei settori siderurgico<sup>10</sup>, del carbone<sup>11</sup>, della costruzione navale<sup>12</sup>, delle fibre sintetiche<sup>13</sup>, dei trasporti e delle relative infrastrutture<sup>14</sup>, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.<sup>15</sup>

I Comuni piemontesi ricompresi nelle aree 107.3.c sono i seguenti:

I. Provincia di Vercelli: Balocco; Borgosesia; Casanova Elvo; Crescentino; Crova; Fontanetto Po; Formigliana; Gattinara; Quarona; Ronsecco; Rovasenda; Saluggia; San Germano Vercellese; San Giacomo Vercellese; Serravalle Sesia; Trino; Varallo.

II. Provincia di Verbania-Cusio-Ossola: Anzola d'Ossola; Beura-Cardezza; Domodossola; Gravellona Toce; Omegna; Ornavasso; Pallanzeno; Premosello - Chiovena; Quarna Sotto; Villadossola.

III. Provincia di Biella: Benna; Borriana; Castelletto Cervo; Cavaglia; Cerreto Castello; Cerrione; Crosa; Graglia; Lessona; Massazza; Masserano; Mongrando; Mottalciata; Ponderano; Quaregna; Roppolo; Sandigliano; Strona; Trivero; Valdengo; Vallenzengo; Valle San Nicolao; Verrone; Vigliano Biellese.

<sup>10</sup> «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminati a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminati a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminati a freddo, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

<sup>11</sup> «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

<sup>12</sup> la definizione di “costruzione navale” è reperibile al punto 12 lettere a e d della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/c 364/06 in GUUE C364 del 14/12/2011) e scaricabile dal seguente link:

[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC1214\(03\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC1214(03)&from=IT).

<sup>13</sup> «settore delle fibre sintetiche»:

- a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; o
- b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario/destinatario finale o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati.

<sup>14</sup> «settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi ai sensi della classificazione ATECO 2007 (derivante da Nace Rev. 2):

- ATECO 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività ATECO 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;
- ATECO 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
- ATECO 51: Trasporto aereo, esclusa ATECO 51.22 Trasporto spaziale.

<sup>15</sup> Si veda Regolamento (UE) N. 651/2014, art. 2, punto 130.

Gli aiuti a finalità regionale consentono di incrementare l'ESL<sup>16</sup> massimo del prestito fino a raggiungere il 20% per le medie imprese e il 30% per le piccole imprese, fermo restando che dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
- b. il destinatario finale, non ha effettuato una delocalizzazione<sup>17</sup> verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei cinque anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso destinatario finale (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (ossia le Province) sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non deve superare l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento (€ 50.000.000).

## 2.6 Effetto di incentivazione

Ai sensi dell'art. 6 (Effetto di incentivazione) del Regolamento n. (UE) 651/2014<sup>18</sup>, i soggetti che intendono accedere all'agevolazione devono obbligatoriamente presentare la domanda di agevolazione prima dell'avvio<sup>19</sup> dei lavori relativi all'investimento ammesso.

## 2.7 Costi ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione gli investimenti avviati dopo la presentazione della domanda telematica, che si sostanziano in:

1. acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, strumentali al progetto di innovazione e classificabili nell'attivo dello Stato Patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4. Rientra in questa categoria anche l'acquisto in proprietà di software strumentali al progetto di innovazione e classificabili nell'attivo dello Stato Patrimoniale alle voci B.I.3 – I costi dovranno essere rendicontati come indicato alla voce "Spese per acquisto di

---

<sup>16</sup> Per la definizione di ESL si veda l'Allegato 2, punto 7

<sup>17</sup> Come definita ai sensi dell'art. 2, punto 61 bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/1084 che qui si riporta: "61 bis delocalizzazione": il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE."

<sup>18</sup> Per la definizione di effetto di incentivazione si veda l'Allegato 2, punto 8

<sup>19</sup> Per la definizione di "avvio dei lavori" si veda l'Allegato 2, punto 9

macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti nell'ambito di progetti di investimento" della "Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili POR Piemonte FESR 2014/2020";

2. installazione e posa in opera degli impianti (a titolo di esempio le opere elettriche ed idrauliche), ivi incluse le opere murarie, di esclusivo asservimento degli impianti/macchinari oggetto di finanziamento nel limite del 20% degli investimenti ammessi di cui al precedente punto 1– I costi dovranno essere rendicontati come indicato alla voce "Spese per installazione e posa in opera degli impianti" della "Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili POR Piemonte FESR 2014/2020";
3. servizi di consulenza e servizi equivalenti nel limite del 20% del totale delle spese ammissibili, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione che non comporti elementi di collusione. Tali servizi devono essere utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di innovazione. Essi comprendono anche i servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'applicazione delle norme. Sono esclusi i servizi continuativi o periodici, quelli legati all'esercizio ordinario dell'impresa e connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità– I costi dovranno essere rendicontati come indicato alla voce "Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti" della "Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili POR Piemonte FESR 2014/2020";
4. acquisto di licenze, brevetti, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione (nel limite del 10% dell'importo totale ammesso), classificabili nell'attivo dello Stato Patrimoniale alle voci B.I.3 e B.I.4 – I costi dovranno essere rendicontati come indicato alla voce "Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti" della "Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili POR Piemonte FESR 2014/2020".

Gli attivi immateriali acquistati devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento destinatario degli aiuti;
- b) essere ammortizzabili;
- c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria dell'aiuto per almeno 5 anni (art. 17);
- e) figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno 5 anni (art. 14).

Non sono ritenuti ammissibili:

- i beni usati;
- le opere murarie generiche o non strettamente riconducibili a macchinari ed attrezzature finanziati nel progetto;
- i costi relativi a commesse interne o in cui vi siano legami societari o mediante amministratori;
- acquisto di beni in leasing;

- di norma, beni il cui singolo valore sia inferiore a 500 euro;
- l'IVA, a meno che risulti indetraibile per l'impresa, e qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario;
- le spese in economia;
- beni equiparabili a materiali di consumo, scorte o minuteria;
- le spese di manutenzione ordinaria.

## **2.8 Tipologia ed entità dell'agevolazione**

Le agevolazioni consistono in un prestito agevolato ed un contributo per abbuoni di interessi ai sensi dell'Art. 37.7 del Reg. 1303/2013 e s.m.i. ed in linea con il punto 3.1.1 (Combination of support within a single operation) del documento EGESIF<sup>20</sup>.

A. Prestito agevolato di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e con le seguenti caratteristiche:

- 60% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 850.000);
- 40% fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

Nel caso in cui l'intervento benefici di una o più delle maggiorazioni previste al punto 2.3.1, e nei limiti consentiti in termini di intensità di aiuto (massimali ESL), il prestito sarà strutturato come di seguito:

- 75% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 1.000.000);
- 25% fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

B. Contributo in forma di abbuoni di interessi<sup>21</sup>. L'importo del contributo è pari al montante degli interessi maturandi sulla quota bancaria risultante da un piano di ammortamento di durata pari a quello deliberato dalla banca co-finanziatrice, sviluppato ad un tasso fisso convenzionale pari al 2,75% e comunque per un importo non superiore al 75% degli interessi effettivamente dovuti alla banca co-finanziatrice, nel limite massimo di € 50.000 per impresa.

Nel caso al destinatario finale venisse riconosciuta una o più delle maggiorazioni previste al punto 2.3.1, e pertanto la quota di fondi regionali venisse incrementata fino al 75%, il suddetto contributo potrà essere riconosciuto per un importo non superiore al 90% degli interessi effettivamente dovuti alla banca co-finanziatrice, fermo restando la modalità di calcolo e il limite massimo di € 50.000 per impresa.

<sup>20</sup> [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/thefunds/fin\\_inst/pdf/guidance\\_combination\\_support\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/guidance_combination_support_en.pdf)

<sup>21</sup> Nel modulo di domanda, la possibilità di richiedere l'abbuono è disponibile nella sezione "C.4 Premialità"

Si specifica che l'agevolazione sotto forma di abbuono di interessi **non può essere riconosciuta** alle imprese che presentino la domanda di agevolazione ai sensi dell'art. 14 del Reg. 651/2014<sup>22</sup> e s.m.i e beneficino delle maggiorazioni di cui al punto 2.3.1.

All'agevolazione si applicano i seguenti limiti in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)<sup>23</sup>

Art. di riferimento del Reg. 651/2014	Dimensione d'impresa	
	Media impresa	Micro e Piccola impresa
Art. 17	Fino al 10%	Fino al 20%
Art. 14	Fino al 20%	Fino al 30%

Qualora dal calcolo dell'aiuto si riscontrasse un superamento delle soglie massime previste dal Reg. 651/2014, verrà prioritariamente ridotto l'importo del contributo concedibile.

## 2.9 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le spese relative al progetto di innovazione oggetto di agevolazione del presente Bando devono rispettare le seguenti disposizioni<sup>24</sup> in materia di cumulo.

- *Cumulo con Fondi Europei sulla stessa voce di spesa prevista dal bando.* Non è possibile cumulare l'agevolazione del presente bando con altre forme di agevolazioni concesse a valere su altro fondo SIE o strumento dell'Unione ovvero dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma, relativamente alle stesse voci di spesa indicate in una richiesta di pagamento per il rimborso;
- *Cumulo di Fondi Europei su voci di spesa ammissibili diverse da quelle previsti dal bando.* L'agevolazione concessa dal presente bando consente di accedere ad altre forme di agevolazioni concesse a valere su altro fondo SIE o strumento dell'Unione ovvero dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma, purché dette agevolazioni siano concesse per voci di spesa diverse da quelle cofinanziate dal presente bando;
- *Cumulo di agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di spesa previste dal bando.* E' possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse voci di spesa, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale misure nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovra finanziamento;
- *Cumulo sulle stesse voci di spesa previste dal bando con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili.* In caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione in base:
  - alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 o
  - ad altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato o
  - alla decisione di approvazione dell'aiuto di Stato adottata dalla Commissione.

<sup>22</sup> Ai sensi dell'Art. 14 punto 14 "Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico."

<sup>23</sup> Per la definizione di ESL si veda l'Allegato 2, punto 7

<sup>24</sup> Art. 65 comma 11 del Regolamento UE n. 1303/2013 "Regolamento generale fondi SIE" e Art. 8 del Regolamento UE n. 651/2014 "Regolamento generale di esenzione"

- *Cumulo sulle stesse voci di spesa con aiuti “de minimis” con costi individuabili.* L’agevolazione concessa ai sensi del presente bando può essere cumulata con aiuti «de minimis» relativamente alle stesse voci di spesa entro l’intensità di aiuto prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014 per quelle voci di spesa.
- *Cumulo sulle stesse voci di spesa con aiuti di Stato o con aiuti “de minimis” con costi non individuabili.* L’agevolazione concessa ai sensi del presente bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22, 23 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché quelli di cui agli articoli 18 e 45 del Regolamento (UE) n. 702/2014<sup>25</sup> ed inoltre eventuali aiuti de “minimis” per i quali i bandi non individuano spese ammissibili.

### **3. PROCEDURE**

La gestione del Bando, che comprende le attività di ricezione, istruttoria e valutazione delle domande, concessione ed erogazione del prestito, revoca e recupero dell’agevolazione, controlli di I° livello, sorveglianza operativa, nonché di tutte le attività funzionali e connesse è affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito: “Finpiemonte”).

#### **3.1 Come presentare la domanda**

Le domande devono essere inviate via Internet<sup>26</sup>, a partire dalle ore 9.00 del 25/01/2019, compilando il modulo telematico reperibile sul sito <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande>.

Il richiedente dovrà procedere all’upload e contestuale invio della domanda, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del soggetto delegato interno all’azienda con poteri di firma, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria riportata all’Allegato 5, punto 1.

A tal proposito si segnala che non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettati i termini, le modalità sopra indicati e il riconoscimento della firma digitale con un sistema idoneo<sup>27</sup>.

Per le indicazioni in merito agli allegati obbligatori, all’adempimento dell’imposta di bollo, alle cause di decadenza nonché alle limitazioni nella presentazione delle domande si rimanda all’Allegato 5 punti 1, 2 e 3.

---

<sup>25</sup> Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006

<sup>26</sup>Al fine di concludere la presentazione della domanda è necessario che il beneficiario, una volta effettuate le verifiche richieste dalla piattaforma FINDOM, prema il tasto “Concludi”.

<sup>27</sup> Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, InfoCert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service).

### 3.2 Come viene valutata la domanda

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020<sup>17</sup>" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 13 aprile 2018<sup>28</sup> per l'attività 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale".

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità; per l'istruttoria tecnica e di merito si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione" che esprime un parere vincolante.

Per le indicazioni di natura tecnica in merito alla valutazione delle domande si rimanda all'Allegato 5, punto 2.

### 3.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi istruttorie indicate al precedente punto, Finpiemonte

- A. verifica che siano presenti i documenti previsti dall'Allegato 5 punto 4, chiedendone in caso contrario la trasmissione, e accerta che il destinatario finale sia in regola ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e della normativa antimafia nonché della clausola *Deggendorf*;
- B. accerta che il destinatario finale non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- C. verifica che la sede destinataria dell'investimento sia attiva e produttiva sul territorio piemontese, qualora i suddetti requisiti non fossero presenti e verificati nella fase di istruttoria di ricevibilità e ammissibilità;
- D. verifica, attraverso la richiesta del D.U.R.C, che il destinatario assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
- E. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge 234/2012 e dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017), provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui non risulti rispettato il requisito di cui alla lettera B), la concessione del finanziamento viene subordinata alla restituzione delle somme dovute dal destinatario finale secondo le tempistiche e le modalità indicate da Finpiemonte.

---

<sup>28</sup> <http://www.regione.piemonte.it/attivitaProduttive/web/fondi-strutturali-por-fesr-2014-2020/comitato-di-sorveglianza>



Nel caso in cui l'impresa non sia ancora in possesso dei requisiti di cui alla lettera C), Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione subordinandone l'erogazione alla trasmissione della documentazione attestante l'attivazione e l'operatività in Piemonte della sede destinataria dell'intervento.

Il prestito viene erogato in un'unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal destinatario finale, a seguito di espressa autorizzazione all'erogazione da parte di Finpiemonte.

Il prestito sarà rimborsato con rate trimestrali posticipate e avrà la durata di 60 mesi, di cui 6 mesi di preammortamento facoltativo, salvo il caso di investimenti con importo pari o superiore a € 1.000.000, per i quali la durata potrà essere di 72 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento facoltativo.

In relazione all'abbuono di interessi, gli interessi ammessi per la determinazione della quota dovuta sono esclusivamente quelli corrispettivi risultanti dal piano di ammortamento deliberato dalla banca co-finanziatrice.

L'abbuono verrà erogato con le seguenti modalità e scadenze obbligatorie:

- una prima tranche, previa verifica della rendicontazione degli interessi effettivamente pagati dall'impresa alla banca cofinanziatrice. La documentazione dovrà essere presentata al termine di 30 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione, indipendentemente dalla percentuale raggiunta sui costi sostenuti. L'importo dell'abbuono erogato potrà essere fino ad un massimo del 50% del totale concesso, entro il limite massimo dell'importo degli interessi rendicontati, effettivamente già corrisposti alla banca cofinanziatrice. L'erogazione avverrà previa positiva verifica della rendicontazione finale dell'intervento presentata come previsto all'art. 3.4 "Come rendicontare l'investimento";
- il saldo a conclusione della restituzione del finanziamento, previa verifica della rendicontazione degli interessi effettivamente pagati dall'impresa alla banca cofinanziatrice. La documentazione dovrà essere presentata entro i due mesi successivi alla scadenza del piano di ammortamento originariamente predisposto (60 mesi, fino ad un massimo di 72 mesi). L'abbuono di interessi potrà essere rideterminato in riduzione nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore alla soglia prevista all'art. 2.8 "Tipologia ed entità dell'agevolazione".

Entrambe le erogazioni sono subordinate alla positiva verifica del rispetto del requisito di cui al precedente punto D nonché di quanto previsto agli artt. 5.1 "Obblighi dei beneficiari" e 5.2 "Revoca dell'agevolazione" e della positiva conclusione di eventuali altri controlli previsti all'art. 4 "Ispezioni, Controlli e Monitoraggio".

Le domande che abbiano superato positivamente l'istruttoria in ordine alla ricevibilità, all'ammissibilità ed al merito ma non siano immediatamente finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, saranno collocate in lista di attesa ed ammesse a finanziamento a fronte di eventuali risorse stanziare ad integrazione della dotazione del bando o con i rientri del fondo rotativo.

### 3.4 Come rendicontare l'investimento

#### A. Prestito agevolato

Le spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto devono essere obbligatoriamente presentate in un'unica rendicontazione di spesa finale entro 60 giorni dalla conclusione dell'investimento utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it).

Il destinatario finale dovrà rendicontare l'intervento con una modalità dematerializzata attraverso l'upload di tutti i documenti inerenti alle spese effettivamente sostenute (come ad esempio fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) e l'invio telematico della dichiarazione di spesa.

Documenti da uploadare (metodo dematerializzato) per la rendicontazione delle spese:

1. dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute e dell'invio telematico della dichiarazione di spesa;
2. fatture, quietanze o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate, nonché gli ulteriori documenti di dettaglio previsti per ciascuna voce di costo nella *"Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili POR Piemonte FESR 2014/2020"*, pubblicata sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it);
3. relazione tecnica finale sulla realizzazione dell'intervento;
4. eventuale documentazione necessaria per dimostrare il mantenimento della premialità ottenuta in sede di concessione dell'agevolazione, come dettagliato nell'Allegato 4 "Premialità";
5. copia del piano di ammortamento redatto dall'istituto di credito relativamente alla quota bancaria.

Sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura "Spesa finanziata con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Azione 3.1.1 del POR FESR 2014/2020 Regione Piemonte - Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".

Per essere ammissibili le spese dovranno essere tracciabili e a tal fine:

- non verranno ammessi pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti o in compensazione;
- per ogni pagamento, **al momento della disposizione dello stesso**, dovrà essere inserito nella **causale** un codice identificativo, ossia il **codice domanda** assegnato a seguito della presentazione telematica della stessa, che lo riconduca al progetto finanziato.

## **B. Contributo in forma di abbuoni di interessi**

Gli interessi effettivamente pagati dall'impresa alla banca cofinanziatrice devono essere obbligatoriamente rendicontati in due tranches utilizzando esclusivamente la modulistica presente sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it):

- una rendicontazione intermedia al termine di 30 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione;
- una rendicontazione finale a conclusione della restituzione del finanziamento. La documentazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del piano di ammortamento originariamente predisposto (60 mesi, fino ad un massimo di 72 mesi).

Gli interessi ammessi per la determinazione della quota dovuta sono esclusivamente quelli corrispettivi risultanti dal piano di ammortamento deliberato dalla banca co-finanziatrice. La rendicontazione da presentare dovrà essere corredata da un documento di riepilogo rilasciato dalla banca cofinanziatrice, con il dettaglio degli interessi corrisposti sul piano di ammortamento concordato.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it).

Le informazioni di dettaglio relative all'iter di controllo della rendicontazione sono disponibili all'Allegato 5 punto 5.

## **3.5 Proroghe e variazioni di progetto**

Tutte le variazioni delle tempistiche e modalità di realizzazione del progetto devono essere obbligatoriamente comunicate preventivamente e comunque prima della conclusione dell'investimento a Finpiemonte e da questa espressamente autorizzate, pena la revoca totale o parziale dell'investimento qualora ricorrano le fattispecie previste all' Allegato 5, punto 6.

### **Proroghe**

Di norma è ammissibile una sola proroga della durata massima di 6 mesi e sempre compatibilmente con le regole di chiusura della Programmazione 2014/2020 dei Fondi Strutturali. Potrà essere valutata la possibilità di concedere proroghe di durata superiore solo in presenza di ritardi progettuali dovuti a circostanze eccezionali e non dipendenti dall'impresa beneficiaria.

L'eventuale richiesta di proroga, adeguatamente motivata, dovrà essere notificata a Finpiemonte, prima della scadenza prevista per la conclusione dell'investimento e per l'invio della rendicontazione.

### **Variazioni tecniche ed economiche**

I singoli beneficiari possono apportare, di norma una sola volta nell'arco del progetto, variazioni tecniche e/o economiche all'investimento a condizione che:

- permanga la compatibilità del progetto con quanto previsto dal Bando;
- non comportino uno scostamento sostanziale rispetto al progetto inizialmente ammesso, anche in termini di grado di innovazione e di livelli prestazionali;

- non comportino un aumento dell'agevolazione concessa/erogata;
- siano presentate prima della conclusione dell'investimento.

Nel caso in cui le suddette variazioni non siano considerate compatibili con quanto sopra descritto e/o con le disposizioni e le finalità del Bando e/o con le relative tempistiche, si procederà alla revoca totale o parziale dell' agevolazione. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio degli uffici competenti e degli esperti tecnico-scientifici esterni - incaricati di esaminare le rendicontazioni di spesa e le relazioni tecniche - l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si potrà procedere alla revoca totale dell'agevolazione così come prevista all'Allegato 5, punto 6.

Per presentare formale richiesta di variazione e/o di proroga è necessario utilizzare i moduli standard di richiesta presenti sul sito di [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it).

### 3.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

ATTIVITÀ	SOGGETTO CHE HA IN CARICO L'ATTIVITÀ	SCADENZA
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte	Valutazione di ricevibilità ed ammissibilità: entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del file di testo (pdf) della domanda (verranno comunicati i soli esiti negativi). Esito valutazione di merito: entro 90 giorni dal ricevimento del file di testo della domanda
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Destinatario finale	Entro 30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione del finanziamento	Banca	Entro 60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte
Conclusione dell'intervento	Destinatario finale	Entro 12 mesi più eventuale proroga
Opposizione al rigetto della domanda	Destinatario finale	Entro 15 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto
Rendicontazione finale delle spese del progetto realizzato	Destinatario finale	Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento
Rendicontazione intermedia delle spese sostenute per interessi sul cofinanziamento bancario	Destinatario finale	Al termine di 30 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione
Rendicontazione finale delle spese sostenute per interessi sul cofinanziamento bancario	Destinatario finale	Entro 60 giorni dalla scadenza del piano di ammortamento originariamente predisposto
Esame rendicontazione delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto

#### **4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO**

Oltre al controllo delle rendicontazioni, Finpiemonte in quanto Soggetto Attuatore, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, effettua controlli in loco ai sensi dell'art. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" del Regolamento UE 1303/2013 e sopralluoghi presso il destinatario finale delle agevolazioni allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal destinatario finale.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del regolamento 1303/2013 potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

I destinatari finali delle agevolazioni sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di Finpiemonte, della Regione Piemonte (controllo ai sensi dell'art. 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 1303/2013) della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, della Guardia di Finanza e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a finanziamento.

Verifiche e controlli in loco potranno essere effettuate anche da funzionari della Corte dei Conti italiana.

Nel caso in cui il destinatario finale non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d'ufficio dell'agevolazione concessa.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al destinatario finale o alle spese sostenute, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le eventuali sanzioni previsti nell'Allegato 5 del Bando.

Il destinatario finale è tenuto, inoltre:

1. ad inviare a Finpiemonte i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR;
2. a collaborare alle verifiche che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di innovazione realizzata e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tal fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

## **5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE**

### **5.1 Obblighi dei beneficiari**

La concessione dell'agevolazione genera per il destinatario finale l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando all'Allegato 5 punto 7.

### **5.2 Revoca dell'agevolazione**

L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei casi e secondo le procedure indicate nell'Allegato 5 punto 6 al presente Bando, con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo di agevolazione eventualmente già erogato e non ancora restituito, oltre agli interessi e alle sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

### **5.3 Rinuncia all'agevolazione**

Nel caso in cui il destinatario finale intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo PEC all'indirizzo: [finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it](mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it). Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione del prestito verrà disposta la revoca con conseguente restituzione dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito oltre agli interessi, secondo le procedure indicate nell'Allegato 5 punto 6 del presente Bando.

### **5.4 Sanzioni amministrative**

È prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie qualora ricorrano le violazioni o le inadempienze indicate all'Allegato 5 punto 6.4 del presente Bando.

## **6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

## **7. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014-2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 13 aprile 2018.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai beneficiari/destinatari finali e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020 sono: rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla programmazione.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>.



L'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi per gli aspetti di competenza, assicurano conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione ai potenziali beneficiari/destinatari finali e a tutte le parti interessate, della strategia del programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FESR 2014-2020 con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo.

Durante l'attuazione di un progetto il destinatario finale informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione del progetto compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un progetto che sia destinato al pubblico, compresa la documentazione relativa alla procedura di selezione (es. gara d'appalto) deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dal 2018 il destinatario finale deve pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, le somme (di importo pari o superiore a 10.000 euro) percepite a valere sul presente bando. Il mancato adempimento a tale obbligo comporta la restituzione ai soggetti eroganti Finpiemonte/Regione Piemonte.

## **8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti che presentano domanda e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (RGPD)".

Lo strumento finanziario è gestito da Finpiemonte, che raccoglie i dati personali dei destinatari finali per lo svolgimento delle attività sopra descritte. L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte <https://www.finpiemonte.it/informativa-trattamento-dati-personali>.

Il trattamento dei dati può anche essere affidato, laddove necessario per il raggiungimento delle finalità sopra dichiarate, a soggetti esterni chiamati a svolgere specifici incarichi per conto del Titolare in qualità di Responsabili del trattamento, previa autorizzazione disciplinata a termini di contratto o altro atto giuridico che imponga loro doveri di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati personali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28 del (RGPD 679/2016).

I flussi di dati presenti sul sistema informativo denominato “Piattaforma Bandi” sono oggetto di trattamento da parte della Direzione “Competitività del Sistema regionale” avvalendosi del CSI quale responsabile esterno. L’informativa che segue concerne il trattamento dei dati personali da parte della suddetta Direzione.

I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di cui al presente Bando nell’ambito del quale vengono acquisiti. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1301/2013.

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (individuato secondo la Deliberazione di Giunta regionale 29/06/2018 n. 33-7140) è il dirigente responsabile del Settore “Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione” della Direzione “Competitività del sistema regionale”.

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo definito nel Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali relativi alla misura di agevolazione (comprendenti, eventualmente, dati personali) potranno essere comunicati a:

- Commissione Europea;
- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

- Autorità di Audit (Settore “Audit interno” del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale) ed Autorità di Certificazione (“Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie” della Direzione “Risorse finanziarie e patrimonio”) del POR FESR della Regione Piemonte;
- altre Autorità con finalità ispettive o che svolgono attività di controllo o di verifica (es. Procura della Repubblica, servizi di polizia giudiziaria compresa la Guardia di Finanza, Procura della Corte dei Conti, Corte dei Conti europea, Prefettura, Ufficio europeo per la lotta antifrode, ecc...), in adempimento di obblighi di legge.

Ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l’applicativo informatico ARACHNE, fornito all’Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

## **9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della legge regionale 14/10/2014 n. 14 e della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è:

- a) per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore della Direzione Competitività del Sistema Regionale;
- b) per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell’Area “Agevolazioni e Strumenti Finanziari” (procedimento di concessione) e dell’Area “Controlli” (procedimento di controllo, di erogazione del contributo e procedimento di revoca);

## 10. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web [www.finpiemonte.it/urp](http://www.finpiemonte.it/urp), oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile inviare una richiesta all'indirizzo e-mail [gestione.finanziamenti@csi.it](mailto:gestione.finanziamenti@csi.it) oppure chiamare il numero 011.0824407.

## Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI

[Classificazione ATECO 2007 - codice primario dell' unità destinataria dell'investimento]

SEZIONE CLASSIFICAZIONE ATECO	CODICI AMMESSI	CODICI ESCLUSI
<b>B - Estrazione di minerali da cave e miniere</b> (codici da 5 a 9.90.09)	6.10 6.20 7.21 8.11 8.12 8.91 8.93 8.99 9.10 9.90	tutti eccetto gli ammessi
<b>C - Attività manifatturiere</b> (codici da 10 a 33.20.09)	<b>tutti eccetto gli esclusi</b>  Per il codice 10.83.02 è esclusa la lavorazione del tè  Per i codici 10.85.0 e 10.89.0 è esclusa la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere o ricostituite	10.1 10.2 10.3 10.4 10.51 10.6 10.7 10.81 10.84 10.9 11.02 11.03 11.06
<b>D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</b> (codici da 35 a 35.30.00)	<b>tutti eccetto gli esclusi</b>	35.14 35.23
<b>E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</b> (codici da 36 a 39.00.09)	tutti	nessuno
<b>F – costruzioni</b> (codici da 41 a 43.99.09)	tutti	nessuno
<b>H - Trasporto e magazzinaggio</b> (codici da 49 a 53.20.00)	52.21.4 52.29.22	<b>tutti eccetto gli ammessi</b>

<b>J- Servizi di informazione e comunicazione</b> (codici da 58 a 63.99.00)	58.1 58.2 59.11 59.12 59.2 60 61 62 63.11	<b>tutti eccetto gli ammessi</b>
<b>M- Attività professionali, scientifiche e tecniche</b> (codici da 69 a 75.00.00)	71.2 72 74.1 74.20.2	<b>tutti eccetto gli ammessi</b>
<b>N- Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</b> (codici da 77 a 82.99.9)	82.92	<b>tutti eccetto gli ammessi</b>
<b>S- Altre attività di servizi</b> (codici da 94 a 96.09.09)	96.01	<b>tutti eccetto gli ammessi</b>
<b>Sezioni A – G – I – K – L – O – P – Q – R – T</b>	<b>nessuno</b>	<b>tutti</b>

**N.B.:** Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 651/2014 che in altri settori o attività, il suddetto regolamento si applica solo a questi altri settori o attività, a condizione che il destinatario finale dimostri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti a norma del Regolamento (UE) N. 651/2014. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali non si applica il Regolamento (UE) N. 651/2014 siano separate da quelle ammissibili, allora non si potrà procedere alla concessione del contributo ai sensi del suddetto regolamento.

## Allegato 2 – DEFINIZIONI

- 1. SOGGETTO ATTUATORE:** ai sensi dell'art. 38, comma 4, lettera b), iii) del Reg. 1303/13 è l'organismo di diritto pubblico o privato a cui sono stati affidati compiti di esecuzione dall'Autorità di Gestione per quanto attiene l'attuazione di strumenti finanziari.
- 2. ORGANISMO INTERMEDIO:** qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.
- 3. INNOVAZIONE DI PROCESSO:** l'applicazione di un metodo di produzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la mera cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

L'innovazione di processo può includere anche nuovi o significativamente migliorati metodi di creazione e fornitura di servizi che si attua attraverso un significativo cambiamento nelle attrezzature e nei software usati nelle imprese di servizi o nelle procedure e tecniche impiegate nella produzione di servizi.

- 4. MPMI:** sono le Micro, Piccole e Medie imprese secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

**Micro impresa:** impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

**Piccola impresa:** impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

**Media impresa:** impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

**Grande Impresa:** l'impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa, ovvero della piccola impresa, ovvero della media impresa.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza.

La guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea può essere consultata a questi indirizzi:

[https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition\\_en](https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en).

<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/it/renditions/pdf> (versione italiana).

**5. IMPRESA IN DIFFICOLTÀ:** impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Regolamento (UE) N. 651/2014):

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle MPMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle MPMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
  1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
  2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

**6. UNITÀ LOCALE**

**ATTIVA:** unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (come ad esempio utenza telefonica, utenza elettrica).

**PRODUTTIVA:** è presente un immobile per usi industriali o artigianali in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi o R&S, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

**7. ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo):** l'importo dell'aiuto se fosse stato erogato al destinatario finale sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Si tratta dell'equivalente teorico in termini di sovvenzione di un'agevolazione effettivamente erogata sotto un'altra forma (finanziamento agevolato, garanzia gratuita, ecc.).

Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderli confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato.

Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili all'ammissibili.



**Esempio** (per semplicità, si ipotizza un finanziamento a un anno; nel caso di finanziamenti pluriennali gli interessi vengono attualizzati alla data di concessione dell'agevolazione, così come i costi ammissibili nel caso di agevolazioni concesse ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014):

- A. Costi ammissibili relativi a un intervento: **€ 300.000**
- B. Importo del finanziamento: **€ 300.000**
- C. Durata del finanziamento: **1 anno**
- D. Tasso agevolato: **3%**
- E. Tasso di mercato **5%**
- F. Importo interessi al tasso agevolato:  $B \cdot D = \mathbf{€ 9.000}$
- G. Importo interessi al tasso di mercato:  $B \cdot E = \mathbf{€ 15.000}$
- H. ESL in valore assoluto =  $G - F = \mathbf{6.000}$

**ESL in percentuale** =  $H/A = 6.000/300.000 = \mathbf{2\%}$

- 8. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE:** ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il destinatario finale altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione.

**Per dimostrare l'effetto di incentivazione l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione (MPMI o Grande) dovrà presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività.**

Tale domanda dovrà necessariamente contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1) nome e dimensione dell'impresa;
- 2) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e di fine;
- 3) ubicazione del progetto;
- 4) elenco dei costi del progetto;
- 5) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

- 9. AVVIO DEI LAVORI:** per avvio delle attività si intende la sottoscrizione del primo impegno giuridicamente vincolante per l'effettuazione di una spesa (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato per accettazione, timesheet o incarichi formalizzati ai dipendenti da cui si evinca che le attività di progetto sono state avviate in data anteriore alla presentazione della domanda, ecc).

In termini generali per "avvio dei lavori" s'intende la data di inizio delle attività di ricerca e sviluppo oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature/prestazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Ne consegue che un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda – e pertanto si ritiene soddisfatto il principio di effetto di incentivazione - se, prima dell'invio della domanda stessa:

- a) l'impresa **NON** ha stipulato contratti (inclusi emissioni di ordini, conferme d'ordine, acquisizioni di beni in conto visione o altre tipologie di assunzione di impegno vincolante) per beni che compongono l'investimento;
- b) l'impresa **NON** ha assunto impegni giuridicamente vincolanti atti ad ordinare macchinari, attrezzature, impianti, o qualsiasi altro atto che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- c) **NON** sono state emesse fatture o pagati acconti relativi a beni che compongono l'investimento.

**10. DATA DI CONCLUSIONE DELL'INVESTIMENTO:** la data dell'ultimo pagamento delle spese rendicontate ammesse a valere sul progetto. Tale data deve essere necessariamente ricompresa all'interno del periodo di durata dell'investimento indicato nel provvedimento di concessione (eventualmente modificato con formale approvazione di proroga da parte di Finpiemonte).

**11. RATING DI LEGALITA':** ai fini di una positiva valutazione, all'atto di presentazione della domanda il destinatario finale deve risultare in possesso del rating di legalità attribuito all'AGCM, indipendentemente dal numero di "stelle" conseguite.

L'iscrizione del destinatario finale nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità viene verificato alla data di presentazione della domanda, alla data di concessione nonché, al fine di confermare la maggiorazione ottenuta, in fase di controllo della rendicontazione e successiva erogazione del contributo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57, contestualmente alla dichiarazione di iscrizione nel suddetto elenco, il richiedente si assume l'impegno di comunicare a Finpiemonte l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell'agevolazione e la data di erogazione della stessa.

**12. FIRMA DIGITALE:** per firma digitale si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

La firma digitale serve per la sottoscrizione dei documenti informatici, ossia consente di firmare digitalmente qualunque documento (file) informatico, ad esempio firmare una domanda o i documenti richiesti.

E' l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Non è pertanto considerata firma digitale il *Certificato di identificazione/autenticazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi)* che serve per assicurare l'accesso sicuro e l'identificazione certa nei servizi telematici. La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l'identificazione certa dell'utente (titolare del certificato) in rete per i servizi online e i siti web della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi consultabili sul sito dell'Agenzia Delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, INPS, ecc... -> Rif. normativo: art. 66 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).  
Maggiori informazioni sulla definizione di "firma elettronica qualificata" di cui al Reg. (UE) 910/2014, sono disponibili al seguente link: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.

**13. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI:** ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), il datore di lavoro è tenuto a effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione Rischi (DVR), da redigere secondo quanto previsto dall'art. 28 del suddetto D.Lgs.

Per maggiori informazioni in merito, si prega di prendere visione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. disponibile sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

– Temi e priorità – Salute e Sicurezza

## Allegato 3 – REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E PATRIMONIALI

### Score card

La metodologia utilizzata per il calcolo dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali previsti per i soggetti privati richiedenti (art. 2.1 del Bando) si basa sull'analisi dei dati relativi agli ultimi due esercizi approvati e desumibili dal bilancio o, laddove la forma giuridica dell'impresa richiedente non lo prevede, dalla situazione economico-patrimoniale disponibile.

L'analisi dei dati considera il valore medio ponderato di ciascun indice calcolato sui due esercizi chiusi e approvati esaminati; ai fini della ponderazione verranno presi in considerazione i seguenti coefficienti: 0,4 per i dati del penultimo bilancio chiuso e approvato e 0,6 per i dati dell'ultimo bilancio chiuso e approvato. Il valore così ottenuto comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 3 per ciascun rapporto, sulla base della seguente tabella:

	0	1	2	3
<b>Redditività dei Ricavi</b>				
EBITDA / RICAVI	≤ 2,5%	2,5% < x ≤ 5%	5% < x ≤ 7%	> 7%
<b>Copertura degli interessi</b>				
ONERI FINANZIARI NETTI/RICAVI	> 6%	5% < x ≤ 6%	3% < x ≤ 5%	≤ 3%
<b>Sostenibilità del debito</b>				
DEBITI FINANZIARI NETTI <sup>29</sup> / EBITDA	> 5	4 < x ≤ 5	2,5 < x ≤ 4	≤ 2,5
<b>Leverage</b>				
DEBITI FINANZIARI NETTI/ PATRIMONIO NETTO	> 5	4 < x ≤ 5	2 < x ≤ 4	≤ 2
<b>Composizione del patrimonio</b>				
PATRIMONIO NETTO / TOTALE PASSIVO	< 7%	7% ≤ x ≤ 10%	10% < x ≤ 20%	> 20%

Il punteggio totale (somma dei punteggi ottenuti per ciascun indice) ottenibile sulla base della tabella è quindi compreso tra 0 e 15.

In aggiunta ai requisiti sopra indicati, vengono presi in considerazione i seguenti parametri:

**DSO (Tempo medio di incasso dei crediti) : < 120 giorni**

**DPO (Tempo medio di pagamento dei fornitori) : < 100 giorni**

A ciascuno dei due parametri viene attribuito un punteggio pari a 1 punto; pertanto il punteggio totale finale potrà essere compreso tra 0 e 17.

Ai fini di una positiva valutazione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale del richiedente, il punteggio totale finale risultante dovrà essere uguale o superiore a 9/17.

I parametri economico-finanziari e patrimoniali vengono valutati tenendo conto della delibera bancaria; in caso di incongruenza, Finpiemonte si riserva la facoltà di effettuare ulteriori approfondimenti con la Banca che ha fornito la positiva delibera.

Nel caso in cui, data la recente costituzione, il richiedente non abbia ancora un bilancio approvato, la positiva delibera della Banca costituisce condizione necessaria e sufficiente per ritenere adempiuta la suddetta valutazione economico-finanziaria e patrimoniale del soggetto proponente.

<sup>29</sup> I debiti finanziari netti (PFN) sono calcolati tenendo conto della seguente formula  
 PFN = (Debiti V/banche + debiti tributari scaduti + debiti v/fornitori scaduti) – disponibilità liquide.

## Allegato 4 – PREMIALITA' - Requisiti per l'ottenimento della maggiorazione

### A. Possesso del rating di legalità

Nello specifico, per quanto riguarda il **rating di legalità** all'atto di presentazione della domanda il soggetto richiedente deve risultare in possesso del rating di legalità attribuito dall'AGCM, indipendentemente dal numero di "stelle" conseguite.

L'iscrizione del soggetto nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità viene, quindi, verificato alla data di presentazione della domanda, alla data di concessione ed erogazione del finanziamento nonché, al fine di confermare la maggiorazione ottenuta, in fase di controllo della rendicontazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57, contestualmente alla dichiarazione di iscrizione nel suddetto elenco, il richiedente si assume l'impegno di comunicare a Finpiemonte l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione dello stesso.

### B. Miglioramento delle prestazioni ambientali del ciclo produttivo

La premialità può essere richiesta, attraverso la compilazione dell'apposita tabella excel "PARAMETRI TECNICI PER OTTENIMENTO PREMIALITA' AMBIENTALE" pubblicato sul sito di Regione Piemonte e sul sito di Finpiemonte, nel caso in cui l'investimento comporti un miglioramento delle prestazioni ambientali nel ciclo produttivo, con particolare riferimento ad interventi di efficienza energetica/miglioramento delle prestazioni ambientali quali:

- I. diminuzione delle emissioni in atmosfera<sup>30</sup>;
- II. diminuzione delle emissioni nei corpi idrici<sup>31</sup>;
- III. Miglioramento del ciclo dei rifiuti<sup>32</sup>;
- IV. Razionalizzazione dei consumi idrici<sup>33</sup>;
- VII. Sostituzione e/o eliminazione, sia nei prodotti che nei processi produttivi, delle sostanze pericolose<sup>34</sup>;
- VIII. Impiego di "materie prime seconde" in sostituzione delle materie prime.

<sup>30</sup> in particolare riferimento ai seguenti inquinanti:

- Ossidi di Azoto (NOx);
- Particolato fine (PM10);
- Ammoniaca (NH3);
- Composti organici volatili (COV);
- Inquinanti organici persistenti come da Convenzione di Stoccolma- Decisione del consiglio d'Europa 2006/507/CE e aggiornamenti) Gli

interventi proposti devono garantire livelli emissivi più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dell'eventuale provvedimento autorizzativo, nonché consentire una riduzione delle emissioni pari ad almeno il 50% rispetto alla situazione ante investimento.

<sup>31</sup> Con particolare riferimento ai seguenti inquinanti:

- Azoto
- Fosforo
- "Sostanze Prioritarie", così come definite dall'Allegato X della Dir. 2000/60 CE e sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo 153/2006

Gli interventi proposti devono garantire livelli emissivi più restrittivi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dall'eventuale provvedimento autorizzativo e devono consentire una significativa riduzione delle emissioni, da dimostrare attraverso un analitico bilancio complessivo di massa riferito alla situazione ante e post intervento

<sup>32</sup> Attraverso almeno una delle seguenti azioni:

- riduzione della produzione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi con particolare riferimento ai rifiuti codici CER 07-08-11-12-13-15-16-19
- riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento, attraverso azioni innovative finalizzate al loro riciclaggio o al recupero energetico
- riduzione dell'uso di imballaggi per il confezionamento del proprio prodotto; utilizzo preferenziale di imballaggi riutilizzabili, riciclati e riciclabili
- miglioramento della qualità dei materiali derivanti dalle operazioni di trattamento rifiuti.

<sup>33</sup> Attraverso interventi quali quelli di seguito riportati a titolo esemplificativo:

- realizzazione di reti idriche differenziate all'interno degli insediamenti
- installazione di sistemi di riciclo delle acque usate
- installazione di sistemi di produzione alternativi (non idro esigenti, a minore uso o scarico d'acqua o con utilizzo di risorsa non idonea al consumo umano)
- sistemi di trattamento delle acque di approvvigionamento
- sistemi innovativi che determinano un significativo miglioramento nella qualità degli scarichi anche mediante il loro totale o parziale riutilizzo o quando tale investimento comporti anche l'installazione di sistemi di produzione alternativi (non idrico esigenti oppure a minore uso o scarico d'acqua o con consumo di risorsa idrica non idonea al consumo umano)

<sup>34</sup> con particolare riferimento alle attività di innovazione finalizzate alla sostituzione dai prodotti o dai processi delle "sostanze estremamente preoccupanti" secondo la definizione fornita dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), attraverso l'impiego di idonee sostanze o tecnologie alternative.

### C. Miglioramento dell'efficienza energetica nel ciclo produttivo

La premialità può essere richiesta nel caso in cui l'investimento comporti un miglioramento dell'efficienza energetica nel ciclo produttivo, quantificabile - in termini di energia primaria risparmiata - in un valore uguale o superiore a 0,7 kWh per ogni euro investito e parametrato alla capacità produttiva preesistente.

Ai fini del calcolo, si prega di considerare quanto segue:

#### Valori utilizzati ai fini della valutazione dell'energia primaria equivalente

Energia elettrica	1.870 kcal/kWh = 7,83 MJ/kWh
Potere calorifico inferiore del gasolio da riscaldamento	10.200 kcal/kg = 42,7 MJ/kg
Potere calorifico inferiore del gas naturale	8.250 kcal/m = 34,5 MJ/m
Potere calorifico inferiore dell'olio combustibile	9.800 kcal/kg = 41,0 MJ/kg
Densità convenzionale del gasolio da riscaldamento	0,835 kg/litro
1 tonnellata equivalente di petrolio (TEP)	10.000.000 kcal = 41,68 GJ

### D. Miglioramento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro

La premialità può essere richiesta nel caso l'investimento comporti un miglioramento del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro superiore agli standard obbligatori e attraverso le seguenti modalità:

- a) sostituzione di macchinario non marchiato CE con uno marchiato CE che svolga in tutto o in parte la stessa attività del bene oggetto di sostituzione.  
Il macchinario sostituito dovrà essere eliminato dal processo produttivo tramite rottamazione, da dimostrare in fase di rendicontazione attraverso la presentazione di copia conforme all'originale del F.I.R. (Formulario Identificativo del Rifiuto, rilasciato dallo smaltitore cui è stato conferito il macchinario privo di marcatura CE), o alienazione, da dimostrare in fase di rendicontazione attraverso la presentazione di documentazione comprovante l'effettiva alienazione del bene dall'azienda.
- b) introduzione di un nuovo macchinario/impianto nel processo produttivo. In fase di presentazione della domanda l'impresa dovrà presentare un documento di stima del rischio del processo produttivo pre e post intervento in cui venga anche presa eventualmente in considerazione l'interferenza tra i macchinari preesistenti e quelli oggetto dell'agevolazione. In fase di rendicontazione, a conferma della maggiorazione ricevuta, l'impresa dovrà presentare il DVR<sup>35</sup> redatto a seguito della conclusione dell'investimento.

In entrambi i casi, il nuovo macchinario/impianto, di norma, deve avere un valore pari o superiore al 50% del totale progetto ammesso e rendicontato.

<sup>35</sup>Per la definizione di DVR si veda l'Allegato 2, punto 12

## **Allegato 5 - ITER DEI PROCEDIMENTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**

### **1. Invio della domanda, allegati obbligatori e adempimento dell'imposta di bollo**

Le domande devono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 del 25/01/2019, compilando il modulo telematico reperibile sul sito <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande>.

Il richiedente dovrà procedere all'upload e contestuale invio della domanda, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del soggetto delegato interno all'azienda con poteri di firma, unitamente ai seguenti allegati obbligatori:

- a) **lettera attestante l'avvenuta delibera bancaria** redatta dalla Banca convenzionata con Finpiemonte S.p.A., sul base del modello scaricabile dal sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it). Per ottenere tale lettera, il destinatario finale deve presentare alla banca un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it). La lettera viene consegnata al destinatario finale o suo delegato e non deve essere inviata a Finpiemonte dalla Banca;
- b) qualora il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato, **copia della delega** che conferisce il potere di firma. L'atto di delega dovrà essere firmato digitalmente o con firma autografa<sup>36</sup> dal delegante e contenere l'indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'azienda;
- c) **relazione tecnico-economica** dell'intervento sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto delegato. Uno schema della relazione è disponibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) nella pagina dedicata all'agevolazione;
- d) **preventivi** attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento per il quale si chiede l'agevolazione.

L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00€ ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltre, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il **numero identificativo (seriale)**;
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento<sup>37</sup> (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

Una volta ricevuta la domanda di agevolazione, Finpiemonte trasmetterà via PEC una comunicazione di avvio del procedimento di valutazione riportante il codice domanda da inserire nella causale dei pagamenti.

<sup>36</sup> Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

<sup>37</sup> Articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011

## 2. Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020<sup>38</sup>" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 13 aprile 2018 per l'attività 3.1.1 " Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale".

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche, utilizzando tutta la documentazione a disposizione, gli strumenti accessibili come pubblica amministrazione ed avendo facoltà di chiedere integrazioni pertinenti la valutazione del progetto proposto:

### a) Ricevibilità - possesso da parte della domanda dei seguenti requisiti:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal bando;
- completezza e regolarità della domanda.

### b) Ammissibilità - verifica dei requisiti soggettivi prescritti dal Bando in capo ai potenziali beneficiari e conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal Bando. In particolare verranno verificati:

- verifica dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale destinatario finale (punto 2.1).
- tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti con prescrizioni del bando;
- cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e con la scadenza del PO;
- compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da normativa nazionale o unionale;
- coerenza con le categorie di operazione indicate nel POR (par. 2.A.9).

### c) Valutazione tecnico/finanziaria - verranno verificati, secondo le modalità di cui all'Allegato 3 "Requisiti economico-patrimoniali e finanziari" e secondo quanto indicato al successivo punto d. "Merito", i seguenti elementi:

- Idoneità tecnica del potenziale destinatario finale
- adeguatezza economico finanziaria e patrimoniale del destinatario finale in rapporto all'operazione proposta;
- congruità e pertinenza dei costi;
- autosostenibilità economica dell'intervento nel tempo;
- merito di credito.

---

<sup>38</sup> [http://www.regione.piemonte.it/industria/por14\\_20/dwd/criteriSelezione\\_30032016.pdf](http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/dwd/criteriSelezione_30032016.pdf)

**d) Valutazione di merito** - la valutazione di merito sarà volta:

- a valutare la validità dei contenuti della proposta e delle metodologie, in particolare rispetto alla capacità delle operazioni di contribuire:
  - a) alla riorganizzazione innovativa,
  - b) al rilancio degli investimenti,
  - c) alle dinamiche positive dell'occupazione in ambiti e settori produttivi ad alto potenziale strategico per l'economia regionale;
  - d) al conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e ICT.

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Per l'istruttoria tecnica e di merito si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione"<sup>39</sup>, che esprime un parere vincolante.

In prima seduta il Comitato approverà un regolamento disciplinante le specifiche attribuzioni di competenze e responsabilità ai diversi membri in relazione a tutti gli aspetti tecnico/amministrativi inerenti la valutazione delle domande.

L'istruttoria del merito di credito finalizzata ad accertare la capacità di rimborso del finanziamento da parte del destinatario finale è svolta dalla banca convenzionata scelta dal destinatario finale. La disponibilità della banca a cofinanziare l'intervento è condizione per la presentazione della domanda. In tale ambito Finpiemonte verifica i contenuti di tale valutazione e se necessario effettua proprie analisi e si confronta con la banca stessa.

Di norma, una nuova delibera bancaria riportante le nuove percentuali di intervento del fondo regionale e del fondo bancario, sarà richiesta soltanto qualora il Comitato approvi la domanda senza riconoscere la maggiorazione richiesta dal destinatario finale.

Nel caso di carenza di uno o più requisiti tra quelli sopra riportati, la domanda viene respinta con l'indicazione dei motivi ostativi.

### **3. Limiti alla presentazione della domanda di agevolazione**

Una stessa impresa può presentare una sola domanda di agevolazione sul presente bando ad eccezione dei casi seguenti:

- l'impresa ha già presentato domanda sul presente bando e la domanda è stata respinta prima della concessione;
- l'impresa ha già presentato domanda sul presente bando e la stessa è stata accolta, ma si verificano entrambe le seguenti condizioni:
  - l'investimento proposto nella nuova domanda non coincide, nemmeno parzialmente, con quello già finanziato, le spese ammissibili sono connesse esclusivamente con il nuovo investimento e non sono già state rendicontate sul progetto presentato in precedenza;

---

<sup>39</sup> Comitato tecnico di valutazione è composto da:

- un rappresentante di Finpiemonte S.p.A., che lo presiede;
- un rappresentante della Direzione Competitività del Sistema regionale;
- almeno un esperto, individuato prioritariamente tra docenti e ricercatori, dotato delle necessarie competenze in relazione al progetto oggetto di valutazione e fermo restando il principio della insussistenza di conflitti d'interesse.

Limitatamente ai progetti di investimento che comportino altresì un miglioramento delle prestazioni ambientali o dell'efficienza energetica del ciclo produttivo, il Comitato è integrato da un esperto della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale settore Sviluppo energetico sostenibile e da un esperto della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio settore Valutazioni ambientali e procedure integrate.

Limitatamente ai progetti che comportino anche un miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Comitato può essere integrato da un rappresentante dell'ufficio Regionale I.N.A.I.L.



- l'investimento finanziato con la domanda precedente è stato realizzato ed è già stata presentata la relativa rendicontazione. In questo caso, il nuovo finanziamento potrà essere concesso solo dopo l'approvazione, da parte di Finpiemonte, della suddetta rendicontazione.

Nel caso di revoca dell'agevolazione relativa alla domanda già presentata su questo bando, l'impresa potrà presentare una nuova domanda; tuttavia la formale concessione dell'aiuto e la relativa erogazione saranno subordinate alla restituzione integrale della somma dovuta oppure all'approvazione di un piano di rientro.

#### **4. Documenti obbligatori per ottenere la concessione dell'agevolazione**

Per i soli progetti che siano stati giudicati finanziabili, Finpiemonte procederà a richiedere le **dichiarazioni ai fini della normativa antimafia**.

I moduli sono disponibili sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) nella sezione "modulistica".

I suddetti documenti dovranno essere inviati a mezzo PEC all'indirizzo [finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it](mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it), entro il termine indicato nella comunicazione di Finpiemonte. Eventualmente tali dichiarazioni potranno essere anche inviate contestualmente all'invio della domanda.

#### **5. Controllo delle rendicontazioni**

##### **A. Prestito Agevolato**

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal destinatario finale
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti. In particolare, il corretto completamento dell'investimento finanziato verrà valutato mediante la verifica della documentazione contabile comprovante l'avvenuto investimento, nonché attraverso la verifica della relazione tecnica finale che dovrà contenere tutti gli elementi informativi necessari per riscontrare il mantenimento dei requisiti in relazione ai quali sono state attribuite eventuali premialità.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a. comunica l'esito positivo all'impresa destinataria

oppure

- b. richiede al destinatario finale eventuali integrazioni ai documenti presentati

oppure

- c. comunica all'impresa destinataria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame e avvia il procedimento di revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa.

Nel caso previsto al punto b), l'impresa ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica (si potranno effettuare dei controlli in loco presso l'impresa anche per valutare la fondatezza delle controdeduzioni inviate).

Se entro questo termine l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

#### ***B. Contributo in forma di abbuoni di interessi***

Finpiemonte esamina le rendicontazioni intermedia e finale entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti, presentati dal destinatario finale, valutando la completezza della documentazione presentata e il raggiungimento delle soglie di spesa previste all'art. 3.3 "Come viene concessa ed erogata l'agevolazione".

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo all'impresa destinataria ed eroga la tranche di contributo spettante;

oppure

- b) richiede al destinatario finale eventuali integrazioni ai documenti presentati

oppure

- c) comunica all'impresa destinataria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame e avvia il procedimento di revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa.

Nel caso previsto al punto b), l'impresa ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica.

Se entro questo termine l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

## 6. Revoca

### 6.1 Cause di revoca

Le agevolazioni potranno essere revocate totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 2.1 del bando, ad esclusione di quello relativo alla dimensione di impresa, o di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità nei cinque anni dalla conclusione del progetto;
- b) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti all'art. 2.1 o di quelli dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità;
- c) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al successivo punto 7 del presente allegato;
- d) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- e) il destinatario non restituisca tutto o parte del finanziamento agevolato secondo il piano di rientro concordato;
- f) nel caso di revoca del finanziamento da parte della banca;
- g) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento o dalla normativa di riferimento (ivi incluso l'obbligo di comunicare preventivamente a Finpiemonte variazioni tecniche, economiche o di durata dell'investimento);
- h) nel caso in cui a seguito di variazioni di progetto in itinere e/o di verifica finale (o di verifiche in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, tale da comportare una rideterminazione in riduzione delle agevolazioni pubbliche attribuite;
- i) qualora il destinatario finale non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
- j) nel caso in cui il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, sia assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare od altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267)<sup>40</sup> o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità;
- k) nel caso in cui, a progetto concluso, il destinatario finale sia assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare od altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267)<sup>41</sup> o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità, prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto;
- l) nel caso in cui il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- m) nel caso in cui, ad investimento concluso, il destinatario finale sia assoggettato a fallimento fraudolento prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto.

---

<sup>40</sup>Cfr. nota 5.

<sup>41</sup>Cfr. nota 5.

## 6.2 Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

- a) l'oggetto del procedimento,
- b) le cause,
- c) il responsabile del procedimento,
- d) le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, le agevolazioni concesse vengono confermate e se ne dà comunicazione all'impresa archiviando il procedimento di revoca avviato;

oppure

- b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato controdeduzioni o queste non siano state in tutto o in parte accolte, Finpiemonte procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.

## 6.3 Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Finpiemonte comunica all'impresa destinataria la revoca delle agevolazioni concesse, con la richiesta di restituzione degli importi dovuti, dando mandato alla banca cofinanziatrice di recuperare le somme revocate relative al prestito agevolato (quota pubblica). In relazione al contributo in forma di abbuono di interessi, in difetto di restituzione Finpiemonte segnalerà la posizione all'Amministrazione regionale, la quale avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 avvalendosi della società Soris s.p.a.

In caso di **revoca totale** delle agevolazioni concesse, l'impresa destinataria sarà tenuta alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo del prestito agevolato (quota pubblica);
- degli interessi corrispettivi, calcolati utilizzando il tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02<sup>42</sup> ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008<sup>43</sup>. Nel caso di revoca disposta con finanziamento già estinto, gli interessi

<sup>42</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008

<sup>43</sup> Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.
2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

corrispettivi saranno calcolati utilizzando il tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02<sup>44</sup> ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008<sup>45</sup>. Nel caso di delocalizzazione<sup>46</sup> dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento (cifr. pt. h) degli Obblighi dei Beneficiari), l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali;

- dell'ammontare del contributo già percepito in forma di abbuono di interessi;
- degli interessi maturati sul contributo già erogato in forma di abbuono di interessi, calcolati utilizzando il tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02<sup>47</sup> ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008<sup>48</sup>. Nel caso di delocalizzazione<sup>49</sup> dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento [cifr. pt. h) degli Obblighi dei Beneficiari], l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali;

In caso di **revoca parziale** delle agevolazioni concesse, l'impresa destinataria sarà tenuta alla restituzione:

- della quota del prestito agevolato (quota pubblica) indebitamente percepita;
- degli interessi corrispettivi, calcolati sulla quota revocata utilizzando il tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02<sup>50</sup> ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008<sup>51</sup>. Analogamente a quanto sopra, nel caso di revoca disposta con finanziamento già estinto, gli interessi corrispettivi saranno calcolati sulla quota revocata utilizzando il tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02<sup>52</sup> ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008<sup>53</sup>;
- della quota del contributo (solo se già percepito) in forma di abbuono di interessi;
- degli interessi maturati sul contributo (solo se già erogato) in forma di abbuono di interessi, calcolati utilizzando il tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione

<sup>44</sup> Cfr. nota 42

<sup>45</sup> Cfr. nota 43

<sup>46</sup> D.L. 12 luglio n. 87 convertito in legge 09/08/2018, n. 96, Art. 5, comma 6: "Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c."

<sup>47</sup> Cfr. nota 42

<sup>48</sup> Cfr. nota 43

<sup>49</sup> Cfr. nota 43

<sup>50</sup> Cfr. nota 42

<sup>51</sup> Cfr. nota 43

<sup>52</sup> Cfr. nota 42

<sup>53</sup> Cfr. nota 43

dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02<sup>54</sup> ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008<sup>55</sup>.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

#### **6.4 Sanzioni amministrative**

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione<sup>56</sup> dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa in Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento [cifr. pt. h) degli Obblighi dei Beneficiari], è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, come stabilito con D.L. 12 luglio 2018, n. 87.

#### **7. Obblighi dei beneficiari**

La concessione delle agevolazioni genera per la MPMI destinataria l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a:

- a) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- b) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando;
- c) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- d) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- e) effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio durante tutta la vita utile;
- f) informare in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo al progetto finanziato nonché ai suoi risultati, che il progetto è stato finanziato nell'ambito del POR FESR 2014-2020 del Piemonte e che il progetto viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte;
- g) non introdurre, nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto, modifiche sostanziali al progetto agevolato che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

---

<sup>54</sup> Cfr. nota 42

<sup>55</sup> Cfr. nota 43

<sup>56</sup> Cfr. nota 46

- h) non introdurre, nei 5 anni successivi alla completa realizzazione del progetto, modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, ecc., finanziati che comportino un trasferimento al di fuori del territorio regionale (e al di fuori dell'area 107.3.c nel caso di agevolazione concessa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) N. 651/2014) o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa, a meno che non abbiano chiesto e ottenuto l'autorizzazione di Finpiemonte;
- i) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 5 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti. Potranno invece essere sottoposte alla valutazione di Finpiemonte le richieste di cessioni temporanee;
- j) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate. Il destinatario finale della misura è tenuto a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà al fine di verificare l'effettivo livello di innovazione dell'investimento finanziato e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative;
- k) non delocalizzare l'attività economica interessata dal beneficio oggetto del presente bando, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.l. 12/07/2018, n. 87 convertito in legge 9/08/2018, n. 96;
- l) consentire i controlli previsti all'art. 4 del Bando;
- m) procedere all'archiviazione della documentazione ed al suo mantenimento fino al 31/12/2026, così come previsto ex art. 140 Reg. 1303/13;
- n) rispettare gli oneri di informazione e pubblicità previsti all'All. XII, par. 2.2 Reg. 1303/13;
- o) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, così come previsto dall'art. 125, comma 4, lettera b) Reg. 1303/13 e relativo All. XIII, par. 3, sez. A, punto v) nonché secondo quanto stabilito dalla Guida Unica alla Rendicontazione;
- p) pubblicare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 2017, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato, le somme (di importo pari o superiore a 10.000 euro) percepite a valere sul presente bando. Il mancato adempimento a tale obbligo comporta la restituzione ai soggetti eroganti Finpiemonte/Regione Piemonte.

## Allegato 6 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 922 del 12 febbraio 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014/2020 e s.m.i.; all'interno di tale Programma operativo è presente l'Attività 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" con i medesimi contenuti e finalità della misura in oggetto.
- Regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali:
  - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sulle attività dei Fondi strutturali per il periodo 2014/2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
  - n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e s.m.i., che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
  - n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
  - n. 480/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
  - n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
  - n. 964/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.
- Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).



- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato
  - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
  - Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i. pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014.
  - Decisione C (2014) 6424 finale del 16 settembre 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.38930 (2014/N) Italia – Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.
  - Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
  - Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE. )
- Normativa nazionale:
  - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
  - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) , della l. 15 marzo 1997, n. 59);
  - D.P.R 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);
  - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
  - art. 5-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, dedicato al rating di legalità per le imprese;
  - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);
  - provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato 4 dicembre 2014 (Modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità).
  - delibera AGCM del 15 maggio 2018 n. 27165 – Regolamento attuativo in materia di rating di legalità.
  - Decreto Legge del 12 luglio 2018, n. 87 (disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni con legge del 09 agosto 2018, n. 96

- D.Lgs 10 agosto 2018, n 101 (disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati))
- Atti normativi regionali:
  - L.R. n. 34 del 22 novembre 2004 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”, come modificata dalla L.R. n. 6 del 6 aprile 2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;
  - L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020 e s.m.i.;
  - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-89 del 11/07/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit (AdA), Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione (AdC)”;
  - Deliberazione di Giunta Regionale N. 20-2257 del 09/12/2015 che definisce i contenuti generali della misura;
  - Deliberazione di Giunta Regionale di modifica del bando n. 33-7140 del 29/06/2018;
  - Determinazione Dirigenziale di approvazione del bando n. 1038 del 30/12/2015;
  - Determinazione Dirigenziale di rettifica del bando n. 21 del 20/01/2016.